

DELIBERA N. 296/11/CSP
**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2316 PER LA VIOLAZIONE
DEL PARAGRAFO 4.1 DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E
MINORI, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 34, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE ITALIA 1)**

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 17 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 130/08/CONS del 12 marzo 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 aprile 2008, n. 96 - Allegato A alla delibera

130/08/CONS recante “*Testo del regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera 136/06/CONS e successive modificazioni coordinato con le modifiche apportate dalla delibera 130/08/CONS*”;

VISTO l’atto della Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali n. CONT. 65/11/DIC del 16 giugno 2011 - notificato in data 23 giugno 2011 - con il quale veniva contestata alla società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A con sede legale in Roma, largo del Nazareno n. 8 esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “ITALIA 1” la violazione del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione della comunicazione commerciale dell’auricolare per telefoni cellulari “NODIS” trasmessa il 15 aprile 2011, alle ore 21.54.01;

VISTE le memorie giustificative, pervenute all’Autorità in data 11 luglio 2011, con nota prot. n. 635445, con le quali la Società in questione ha rappresentato che:

- occorre distinguere tra minori bambini e adolescenti: per i primi lo spot è semplicemente privo di qualsiasi significato apprezzabile in quanto non presenta immagini di violenza o di erotismo spinto ed è tutto costruito su allusioni ironiche di non scontata decifrazione da parte di un bambino; gli adolescenti in età più matura, invece, possono verosimilmente decifrare la simbologia dello spot e coglierne pertanto la natura ironica riferendone il significato al mondo terreno anziché a quello dello spirito e traendone reazioni di sorriso piuttosto che di indignazione;

- un semplice spot dal contenuto palesemente ironico e funzionale alla veicolazione di messaggi che nulla hanno a che vedere con la sfera morale e religiosa (l’uso di un auricolare decorato consente di esprimere il proprio stile ed assolve ad un’utile funzione), non può produrre una qualsiasi conseguenza apprezzabile, positiva o negativa, sullo sviluppo morale e psicologico di un adolescente;

- lo spot, magari offensivo del sentimento religioso, di cattivo gusto ecc., e per queste ragioni oggetto di inibitorie autodisciplinari che ne impediranno comunque qualsiasi ulteriore diffusione, non è lesivo dell’armonico sviluppo psicofisico dei minori, né può risultare per loro pericoloso sotto alcun profilo;

UDITA la parte in audizione in data 28 settembre 2011, nel corso della quale i rappresentanti della società R.T.I. S.p.A., nel richiamare integralmente le argomentazioni addotte nelle memorie giustificative, hanno depositato memoria integrativa facendo presente che la tutela dei minori avverso trasmissioni televisive nocive del loro sviluppo è cosa ben diversa rispetto alla tutela del sentimento religioso, o più in generale delle convinzioni civili e morali dei cittadini; ciò rende del tutto priva di rilevanza, in questa sede, l’ingiunzione di desistenza emessa avverso lo spot dal Comitato di controllo dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, sia per la natura dell’organo da cui promana - che nel sistema autodisciplinare assume la qualità di parte e non può vincolare, né condizionare in alcun modo le valutazioni dell’Autorità - ma

anche per l'obiettivo differenza tra il bene giuridico tutelato dalla previsione autodisciplinare applicata dal Comitato (l'art. 10, del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, che vieta, appunto, la comunicazione lesiva delle convinzioni civili e morali dei cittadini), e quello protetto dalle disposizioni di tutela dei minori avverso la programmazione televisiva nociva, o potenzialmente nociva. Inoltre, nulla dice la delibera del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori sulle ragioni per cui lo spot sarebbe idoneo a ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori, o potrebbe costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori, incorrendo nel divieto di cui all'art. 4.1 del Codice di autoregolamentazione;

RITENUTO di poter accogliere le dedotte eccezioni rappresentate dalla società nelle memorie difensive per le seguenti ragioni, che denotano la sostanziale inidoneità dello spot a produrre effetti su un pubblico di età minorile:

-la breve durata dello spot, con conseguente difficoltà nella decodificazione del messaggio e nella percezione della rappresentazione simbolica, che non risulta immediatamente riconducibile a immagini o personificazioni di carattere religioso;

-la circostanza della limitata diffusione dello spot in questione, programmato per pochi giorni a seguito dell'intervento del Comitato di controllo dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria;

-la programmazione dello spot oggetto di contestazione in orario serale, al di fuori della fascia oraria c.d. "protetta";

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione del paragrafo 4.1 del Codice di autoregolamentazione tv e minori, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento n. 2316 nei confronti della società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A con sede legale in Roma, largo del Nazareno n. 8, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 novembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola